

TI_GERICHTE 12.1997.219 vom 20. Februar 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-02-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.219

FR: TI_GERICHTE 12.1997.219 du 20 février 1998

IT: TI_GERICHTE 12.1997.219 del 20 febbraio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l'obbligo di provare detta circostanza (per tante: IICCA

E. 6

settembre 1993 in re C./G., 26 febbraio 1992 in re H./C.). In conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l'esistenza del diritto (Kummer , Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). L'art. 90 CPC stabilisce invece che il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (Rep . 1989 p. 440; IICCA 31 luglio 1995 in re F./T. SA; Kummer , op. cit., n. 64 ad art. 8 CC). Il principio del libero convincimento sancito dall'art. 90 CPC non esime però il giudice dall'esigere una prova certa del fatto da provare. La prova indiziaria è possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso che la sua ammissibilità è subordinata all'impossibilità di fornire una prova completa (Rep . 1974 p. 128, 1973 p. 138; IICCA 12 dicembre 1989 in re M./H.). In tale eventualità il giudice può dedurre il proprio convincimento della certezza dei fatti che stanno a fondamento del rapporto giuridico litigioso anche da prove indirette o da indizi (DTF 90 II 227; IICCA 28 aprile 1997 in re T.L./S.H. SA., 26 agosto 1997 in re O./N.). Dovrà comunque trattarsi di un insieme concorde di indizi, da apprezzare nella loro globalità, fermo restando che anche in tal caso vale la regola secondo cui elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono le prove contrastanti (Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 90, n. 7; IICCA 15 febbraio 1995 in re C. S.r.l./L. SA, 31 luglio 1995 in re F./T.N. SA, 11 agosto 1995 in re V./C.). 2. Giusta l'art. 42 CO -applicabile, in forza del rimando di cui all'art. 62 cpv. 1 LCS, anche nell'ambito della circolazione stradale (Schaffhauser/Zellweger , Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. II, Berna 1988, n. 1101; IICCA 17 febbraio 1998 in re V./L.N.)- di regola chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova (cpv. 1). Nel caso di specie ciò significa che l'attore, il quale pretende il risarcimento del danno conseguente ad un incidente della circolazione, dovrà dimostrare, con prove certe oppure mediante tutta una serie di indizi convergenti, il buon fondamento della sua richiesta. 3. Poiché in casu l'appellante ha ammesso di non aver portato la prova certa ed assoluta del fatto di aver perso l'orologio _____ in occasione dell'incidente, in questa sede si tratterà perciò unicamente di esaminare se in ogni caso gli indizi versati agli atti permettano

o meno al giudice di maturare l'intimo convincimento dell'esistenza di quel fatto. Ebbene, l'esame dell'incarto non consente a questa Camera di ritenere sufficientemente provato quanto asserito dall'attore. 3.1 Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non è innanzitutto provato che egli al momento del sinistro portasse quell'orologio. Il teste _____, che ha confermato di aver visto al polso dell'attore un orologio poco prima che egli partisse con la motocicletta, ha precisato di ricordare "che l'orologio del sig. _____ aveva la cassa in oro e il bracciale in oro" (verbale p. 4). In realtà l'orologio _____ ha caratteristiche del tutto diverse da quelle descritte dal teste, in particolare il bracciale non risulta d'oro bensì di pelle di coccodrillo (doc. C), quindi di colore marrone (cfr. doc. E). Ora, atteso che il teste si è detto estremamente sicuro di quanto ha visto ("ricordo bene che l'orologio aveva ... il bracciale in oro ..." e ancora "ho visto benissimo l'orologio ..."), che questa sua sicurezza non può perciò essere messa in dubbio nemmeno dal fatto che la testimonianza è stata assunta due anni e mezzo dopo i fatti, che per il resto non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità del teste, se ne deve gioco forza concludere che l'orologio visto al polso dell'attore poco prima che questi incorresse nell'incidente non era l'orologio di cui ora si chiede il controvalore. Ciò basta per respingere la richiesta di risarcimento, ritenuto pure che l'attore non ha citato l'altro testimone _____ che pure avrebbe dovuto confermare che egli a quel momento portava un orologio particolare (cfr. doc. F). 3.2 Ma, oltre a questa, altre circostanze - in parte già rilevate dal giudice di prime cure - concorrono a rendere dubbia la pretesa dell'attore. Innanzitutto, non si capisce - né se lo spiega l'attore stesso (cfr. interrogatorio formale, ad 4b) - per quale motivo la fattura dell'orologio (doc. C) sia stata intestata a nome dell'attore se, come dichiarato da quest'ultimo nel corso del suo interrogatorio formale (ad 3b), l'acquisto è stato effettuato dalla convivente. L'attore non si è del resto premurato di chiarire più di quel tanto la questione, ciò che invero sarebbe stato possibile versando agli atti la garanzia che certo viene fornita per un orologio di tale valore e pregio, oppure citando quale teste il venditore o la convivente stessa. Ammesso pure che nel pomeriggio del 29 luglio al momento della notifica alla polizia della perdita dell'orologio, ma soprattutto il 25 agosto quando cioè l'attore ha formalmente fatto verbalizzare lo smarrimento dell'orologio, egli non sapesse con certezza quanto fosse costato - lo stesso in effetti gli era stato regalato - appare nondimeno strano che, richiesto di indicarne il valore approssimativo (la diversa tesi da lui indicata in sede di interrogatorio formale, ad 3b, non essendo credibile, siccome smentita dal teste _____ p. 2), egli si sia limitato a definirlo "imprecisato" (doc. E), quando invece sapeva benissimo, per aver personalmente anticipato un importo di fr. 5'000.- per il suo acquisto (interrogatorio formale, ad 3b), che il suo costo eccedeva tale somma ed era perciò ingentissimo. Inesplicabile è inoltre il fatto che lo smarrimento sia stato notificato alla convenuta per la prima volta solo il 17 settembre (doc. 2, teste _____ p. 5), quindi a quasi due mesi di distanza dall'incidente, tanto più se si pensa che l'attore stesso nel frattempo aveva avuto modo di contattare a più riprese la compagnia convenuta per quanto riguardava il risarcimento dei danni alla moto (teste _____ p. 5; interrogatorio formale, ad 5a), che comunque concernevano un importo (complessivamente fr. 4'531.20, doc. B) di gran lunga meno importante rispetto al valore dell'orologio; che egli non fosse a conoscenza delle regole per il risarcimento del danno da parte di una compagnia di assicurazione (interrogatorio formale, ad 5c) appare comunque inverosimile, sia per la professione svolta dall'attore, gerente di una carrozzeria, sia per il fatto che già il giorno del sinistro egli è stato in grado di contattare la compagnia convenuta (teste _____ p. 5). Infine, ma non da ultimo, l'attore non ha neppure reso verosimile che nell'incidente il

cinturino in pelle potesse essersi strappato: dall'istruttoria di causa non risulta invero -e comunque l'attore non si è curato di comprovare con certezza tale circostanza- che egli in conseguenza della caduta dalla motocicletta abbia subito delle contusioni o escoriazioni al polso o all'avambraccio sinistro. Le leggere ferite da lui riportate -forte botta alla cavaglia e ginocchio sinistro, all'anca parte sinistra e alla spalla sinistra (cfr. verbale d'interrogatorio dell'attore in polizia il giorno dell'incidente, doc. A), mentre non si è potuto appurare quali fossero le eventuali altre parti del corpo interessate da contusioni o escoriazioni (cfr. verbale dell'incidente p. 4 doc. A e doc. 3)- secondo la comune esperienza non sono ad ogni modo tali da poter provocare la perdita di un orologio. 4. Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 15 settembre 1997 _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 480.- b) spese fr. 20.- Totale fr. 500.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 600.- per ripetibili d'appello. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.